

REGOLAMENTO (CEE) N. 1973/91 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1991

concernente il rilascio e la sospensione dei titoli d'importazione per alcuni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1201/88 del Consiglio, del 28 aprile 1988, che istituisce i meccanismi per l'importazione di taluni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Jugoslavia⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2781/90⁽²⁾, in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che l'articolo 1 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4061/88 della Commissione, del 21 dicembre 1988, recante modalità di applicazione complementari per quanto riguarda i titoli d'importazione per alcuni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Jugoslavia⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1578/91⁽⁴⁾, ha previsto 16 950 t, dei quantitativi disponibili fissati a 19 900 t, per gli operatori tradizionali; che l'articolo 2, paragrafo 1 del citato regolamento prevede che, se i quantitativi per i quali sono stati richiesti dei titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissi una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che per gli operatori tradizionali i quantitativi richiesti in data 1 e 2 luglio 1991 superano i quantitativi disponibili; che è opportuno, in conseguenza, fissare una percentuale unica di riduzione applicabile a ciascuna domanda in funzione delle quantità disponibili;

considerando che le quantità per le quali sono stati rilasciati dei titoli raggiungono il volume di 16 950 t; che è

opportuno sospendere il rilascio dei titoli per i prodotti in causa per gli operatori tradizionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 bis, paragrafo 1, punto a) del regolamento (CEE) n. 4061/88, in data 1 e 2 luglio 1991 e notificati alla Commissione il 3 luglio 1991 per i prodotti trasformati a base di ciliegie acide dei codici NC ex 0811 90 10, ex 0811 90 30, ex 0811 90 90, ex 0812 10 00, 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 e 2008 60 91 originari della Jugoslavia, sono rilasciati fino a concorrenza del 25,3 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il rilascio dei titoli di importazione richiesti a decorrere dal 3 luglio 1991 di cui all'articolo 1, in conformità al punto a) dell'articolo 1 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4061/88, è sospeso per i prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore 5 luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 115 del 3. 5. 1988, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 265 del 28. 9. 1990, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU n. L 147 del 12. 6. 1991, pag. 7.